



COMUNE DI
REZZATO
Provincia di Brescia

Piazza Vantini, 21 - 25086 Rezzato (BS)
Tel. 030 249782/83 - Fax 030 2590535
E-mail: commercio@comune.rezzato.bs.it

ORDINANZA prot. P.G. n. _____ M

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO A LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO EX ART. 110 COMMA 6 R.D. 773/1931.

IL SINDACO

- **PREMESSO** che l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo, denominata sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico, costituisce un'importante problema di salute pubblica che coinvolge tutte le fasce sociali e può portare alla disgregazione dei rapporti familiari e sociali nonché a un progressivo indebolimento economico e, nei casi più gravi, può indurre i soggetti affetti da sindrome di gioco ludopatico alla commissione di reati, soprattutto contro il patrimonio, nonché alimentare il fenomeno del prestito usurario con grave pregiudizio della libertà e dignità umana;
- **PREMESSO** che la dipendenza da gioco d'azzardo è stata inquadrata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una vera e propria patologia in senso clinico, con sintomi quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere;
- **PREMESSO** che anche nel nostro Paese tale sindrome patologica risulta in aumento, tanto da indurre il Governo ad emanare il D.L. 158 del 13 settembre 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante il più alto livello di tutela della salute" convertito in Legge 8 novembre 2012 n. 189; questo strumento normativo all'art. 1 comma 1 ha previsto l'inserimento dei malati di Gioco d'Azzardo Patologico all'interno dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza);
- **RILEVATO** che anche nel nostro Comune il fenomeno è significativo, come si può desumere dai dati legati alle spese per l'utilizzo di NEW SLOT e VIDEOLOTTERY. Dai dati ufficiali AAMS emerge che, per l'anno 2016, l'importo complessivo giocato utilizzando le NEW SLOT e VIDEOLOTTERY installate nel Comune di Rezzato ammonta a 8,1 milioni di euro (circa 596 € annui pro capite, considerando anche i minorenni). Il dato è tanto più preoccupante se si considera che l'anno precedente detto importo ammontava a "soli" 6,3 milioni di euro, evidenziando nel 2016 un trend di crescita pari al 29%.

- RILEVATO altresì che i dati inerenti la domanda di cura riferiti dall'Osservatorio Dipendenze dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia evidenziano un trend in continuo aumento riferito alle persone che chiedono interventi per la ludopatia di cui sono affette: negli ultimi quattro anni l'incremento registrato è, in generale, del 62%; considerando i residenti in Brescia la prevalenza nel 2017 di tale utenza è stata del 0,62 per mille abitanti in fascia d'età 18-65 anni, rispetto allo 0,54% rilevato nel 2016.
- VISTO il Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 13 febbraio 2018 "Regolamento per il funzionamento di sale pubbliche da gioco e per l'installazione di apparecchi da intrattenimento, armonizzato con la prevenzione ed il contrasto alle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito", in cui all'art. 16 viene previsto il potere del Sindaco di determinare con ordinanza gli orari di esercizio degli apparecchi dell'art. 110 comma 6 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) nel rispetto dei seguenti criteri:
 - individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
 - determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di contrastare il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.
- CONSIDERATO che il contrasto e la prevenzione al fenomeno del Gioco d'Azzardo Patologico può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature da gioco;
- RITENUTO opportuno inserire dei periodi obbligatori di disattivazione degli apparecchi "slot machine" con il fine di salvaguardare l'equilibrio psico-fisico dei giocatori nonché tutelare un sistema di relazioni familiari/sociali salutare;
- LETTO l'articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale "il Comune è l'Ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo";
- LETTO inoltre l'art. 50 comma 7 del medesimo Decreto a norma del quale "il Sindaco, altresì, coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati da Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli edifici pubblici localizzati nel territorio, al fine di organizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

- LETTA la Circolare N. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'interno Dipartimento Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'interno Dipartimento Pubblica Sicurezza, con la quale viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura di alcune attività, tra le quali gli esercizi adibiti al gioco con apparecchi da trattenimento denominati NEW SLOT e VIDEOLOTTERY, benché autorizzate da Questura ex art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), è di competenza sindacale in forza dell'art. 50 comma 7 succitato, in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria dei pubblici esercizi;
- CONSIDERATO che il Comune di Rezzato ha aderito al Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo con delibera n. 157130821 P.G. del 25 marzo 2013 e ha costituito un Tavolo sul tema del Gioco d'Azzardo Patologico con delibera di Giunta n. 56 del 11 febbraio 2014, in collaborazione con gli organi pubblici competenti per materia cioè Questura e ATS nonché col privato sociale nel solco di quanto previsto dalla Legge Regionale in attuazione della legge regionale della Lombardia 22 ottobre 2013, n. 8.
- CONSIDERATO che la presente ordinanza viene adottata al fine di implementare politiche comuni di contrasto alla ludopatia con il Comune di Brescia ed i comuni limitrofi al capoluogo in modo da creare un'azione sinergica e di massa.

ORDINA

che gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), sia autorizzati ex art. 86 che 88 TULPS, in qualunque esercizio collocati, vengano interrotti nelle seguenti fasce orarie:

- 07.30 ÷ 09.30
- 12.00 ÷ 14.00
- 19.00 ÷ 21.00

È fatto obbligo di esporre in modo chiaro e ben visibile nelle vicinanze degli apparecchi da gioco, il cartello indicante gli orari di funzionamento degli stessi.

AVVERTE

1. ai sensi dell'articolo 18 del sopra citato "Regolamento per il funzionamento di sale pubbliche da gioco e per l'installazione di apparecchi da intrattenimento, armonizzato con la prevenzione ed il contrasto alle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito" le violazioni alle disposizioni e prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Sindaco ai sensi

dell'art. 16 saranno punite ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, applicandosi per la sanzione pecuniaria l'ammontare determinato in:

- Euro 150 per ogni apparecchio installato per i locali che abbiano installati al massimo n. 3 apparecchi;
 - Euro 200 per ogni apparecchio installato per i locali che abbiano installati dai 4 ai 6 apparecchi;
 - Euro 300 per ogni apparecchio installato per i locali che abbiano installati più di 7 apparecchi;
2. In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a cinque giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del TULPS, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e/o 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
 3. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.
 4. Si dà atto che entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, la stessa sarà riconsiderata da un tavolo tecnico con i vari enti interessati per valutarne l'efficacia.

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di Polizia.

Rezzato, 16 marzo 2018



Il Sindaco
Davide Giacomini

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Rezzato.

Settore proponente: Settore Polizia Locale.

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Commercio, Piazza Vantini, n. 21 – 25086 REZZATO (BS) Polizia Locale.

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale — Giancarlo Bonizzardì.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 novembre 1971, n. 1199).